

COPIA

COMUNE DI CINTANO

Città Metropolitana di Torino



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

N. 29

Del 20/12/2021

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D. LGS. 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DALLA D. LGS. 16/06/2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE EVENTUALI PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E PROVVEDIMENTI.

L'anno **2021**, addì **venti** del mese di **dicembre**, alle ore **ventuno** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze .

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
CONTINI Daniela	Presidente	X	
GIACOLETTO Davide	Consigliere		X
RIVA ROVEDA Roberto	Vice Sindaco	X	
ABAGIAN Anahid	Consigliere	X (in videochiamata)	
CHIUMINATTO Daniele	Consigliere	X	
GIOVANDO Giacomo Antonio	Consigliere	X	
GIROTTI Paolo	Consigliere	X (in videochiamata)	
PETRACCHI Fabrizio	Consigliere		X
ROVETTO Ilenia	Consigliere		X
SANTIN Sergio	Consigliere		X
SCIACERO Domenico	Consigliere	X (in videochiamata)	
Totale		7	4

Assiste alla seduta con funzioni consultive, referenti ed assistenza il Segretario Comunale Dr.ssa MANCINO Antimina.

Il Sindaco Presidente CONTINI Daniela , riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando i convenuti a trattare e discutere l'argomento posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D. LGS. 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DALLA D. LGS. 16/06/2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE EVENTUALI PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E PROVVEDIMENTI.

Deliberazione n. 29 del 20/12/2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16/06/2017 numero 100 (di seguito TU) prevede che le Amministrazioni Pubbliche debbano effettuare annualmente “un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2, impone la dismissione:
 - delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali; → nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il TU prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro, i cui limiti ed anni di riferimento sono:
 - per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2013-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
 - il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20, comma 2 lettera d) e 26, comma 12 quinquies del TU);
- l'articolo 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”; per tale ipotesi, l'articolo 26, comma 12 quater, differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);
- infine è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna categoria tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

Premesso, altresì, che:

- l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la “Revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 28/09/2017 con deliberazione n.22 del Consiglio Comunale;
- per Regioni e Province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della Legge 190/2014);
- il Comune di Cintoia risulta titolare delle seguenti partecipazioni dirette societarie:
 - ❖ Gal Valli del Canavese scrl (quota di partecipazione 1,19%)
 - ❖ Società Metropolitana Acque Torino spa (quota di partecipazione 0,00002%)
 - ❖ CIAC scrl (quota di partecipazione 0,2801)

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal D.Lgs. 175/2016, si rileva quanto segue:

- GAL Valli del Canavese – Gruppo di azione locale Società Consortile a responsabilità limitata, siglabile “GAL valli del Canavese”. Il GAL, costituito l'11/11/2002, si configura come Agenzia di Sviluppo Locale i cui interlocutori interni all'area di competenza sono gli amministratori locali di Comuni ed Unioni di Comuni, gli operatori economici dell'area, le associazioni di categoria, gli opinion leader, le famiglie residenti; quelli esterni sono la Città Metropolitana di Torino, la Regione Piemonte, gli Enti e le

Istituzioni del sistema economico, i soggetti commerciali intermedi, i nuovi imprenditori e le famiglie. Si tratta di una società che avendo ad oggetto attività di promozione dello sviluppo sociale ed economico del territorio, così come delimitato dai confini amministrativi degli Enti Locali soci, nonché di tutela e valorizzazione dei patrimoni culturali, naturalistici, ambientali e paesaggistici, può ritenersi compatibile con la produzione di servizi a carattere generale prevista dall'art. 4 comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come integrato dal decreto ivo 16 giugno 2017, n. 100. Il Comune di Cintano Canavese possiede una quota sociale pari all'1,86% per il valore di Euro 1.413.32. E' intenzione dell'amministrazione comunale mantenere la propria partecipazione nella società;

- SMAT spa (quota di partecipazione del Comune pari a 0,00002%) che è esclusa dalla revisione in oggetto in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del T.U.S.P., è esclusa dall'applicazione del medesimo decreto avendo adottato, entro la data del 30/06/2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati (l'assemblea straordinaria di SMAT il 14 aprile 2016 ha approvato l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile: tale operazione si è conclusa il 13 aprile 2017 con l'emissione di obbligazioni per un importo complessivo di 135.000.000 Euro ad un tasso annuo dell'1,95%. Le obbligazioni assistite da rating BBB emesso da Standard & Poor's hanno durata settennale -fino al 2024- e sono quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di Dublino -ISE – Irish Stock Exchange)
- CIAC srl CONSORZIO INTERAZIENDALE CANAVESANO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - CIAC SCRL con una partecipazione pari al 0,2801% Il Ciac svolge servizi di interesse generale in quanto realizza percorsi formativi volti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione anche per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado. Il consorzio realizza percorsi formativi di qualifica professionale. Si tratta di una società che avendo ad oggetto attività di istruzione/formazione, attività di orientamento scolastico persegue finalità istituzionali dell'ente quali la formazione e la riqualificazione professionale per garantire l'effettività del diritto allo studio; può ritenersi compatibile con la produzione di servizi a carattere generale prevista dall'art. 4 comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. E' intenzione dell'amministrazione comunale mantenere la propria partecipazione nella società.

Ritenuto, alla luce di quanto suesposto di non intraprendere azioni di riassetto o di razionalizzazione nei confronti delle società di che trattasi;

Visto che sul presente provvedimento il Revisore dei conti ha rilasciato parere favorevole in data 15.12.2021, nostro prot. 2794;

Attestato che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art.49 del TUEL) del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione, unanime e favorevole resa in forma palese;

D E L I B E R A

- 1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 3. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.19 agosto 2016 n.175, come modificato dal D.Lgs.16 giugno 2017, n.100, dando atto che non si rende necessario procedere ad un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione;
- 4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to CONTINI Daniela

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa MANCINO Antimina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 339 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 21/12/2021 al 05/01/2022 come prescritto dall'art. 32, 1° comma, della Legge 18 giugno 2009, n° 69.

Cintano , li 21/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa MANCINO Antimina

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

Cintano, 21/12/2021

Il Segretario Comunale
Dr.ssa MANCINO Antimina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata, nella data indicata sul retro, all'Albo On Line del sito istituzionale del comune www.comune.cintano.to.it per quindici giorni consecutivi (art. 124 del T.U. Enti Locali 267/2000) ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. Enti Locali 267/2000).

Per il computo del termine previsto per l'esecutività dell'atto questo Comune segue l'orientamento della Cassazione Civile 1^ Sez. 12240/2004 ossia, nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione della delibera va computato il **dies a quo** e, conseguentemente, il periodo di 10 giorni necessari per l'esecutività delle delibere decorre dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione. Ne consegue che, complessivamente, per la certificazione dell'esecutività sono stati conteggiati 25 giorni: 15 di pubblicazione più ulteriori 10 giorni.

Resta inteso che le delibere dichiarate immediatamente eseguibili ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, sono **eseguibili** dal momento stesso della loro adozione.

Cintano, li 20-dic-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa MANCINO Antimina

VISTO: l'art. 49, co. 1° del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla Legge n. 2013/2012

PARERE CONTABILE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to: CONTINI Daniela

VISTO: l'art.49, co. 1° del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla Legge n. 2013/2012

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: CONTINI Daniela